



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 16 DEL 14/06/2017

OGGETTO: Approvazione della variante al Progetto di Bonifica del punto vendita carburanti IPSOM ex ESSO 1472 – sito a Marghera (VE) via Trieste, 179/D.
Proponente: IPSOM S.r.l. Viale Venezia, 379 33100- Udine (UD)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto di Bonifica delle Acque di Falda punto vendita carburanti IPSOM ex ESSO 1472 – sito a Marghera (VE) via Trieste, 179/D trasmesso il 18/03/2015 con prot. 19 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 119017 del 19/03/2015.

Tale documento è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 28/04/2015 la quale ha ritenuto di sospendere la valutazione del documento di bonifica.

Il proponente ha presentato il documento dal titolo “*Variante sostanziale progetto di bonifica*” trasmesso il 29/03/2017 con prot. 12 ed acquisito dall’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia in data 30/03/2017 con prot. n. 128274.

Tale documento è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23/05/2017 la quale ha ritenuto di approvarlo con prescrizioni operative gestionali.

Sui documenti di cui sopra è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 23/05/2017.

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la società di consulenza Sirai per conto di IPSOM S.r.l. ha trasmesso il documento dal titolo “*Punto vendita Carburanti IPSOM ex ESSO 1472 - Marghera (VE) via Trieste, 179/D - trasmissione Variante al Progetto di Bonifica*” in data 18/03/2015 con prot. 19 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 119017 del 19/03/2015.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 28/04/2015 la quale ha ritenuto di sospendere la valutazione del documento di bonifica in attesa che la ditta proponente presentasse una relazione che evidenziasse le caratteristiche chimiche del reagente utilizzato per il trattamento delle acque di falda e la garanzia che tale prodotto non arrechi contaminazione delle acque stesse a causa del suo utilizzo.
- la società di consulenza Sirai per conto di IPSOM S.r.l. ha trasmesso il documento dal titolo “*Variante sostanziale progetto di bonifica*” trasmesso il 29/03/2017 con prot. 12 ed acquisito

dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia in data 30/03/2017 con prot. n. 128274.

- Il documento è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23/05/2017 la quale ha ritenuto di approvarlo con prescrizioni operative gestionali.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23/05/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che l'Analisi di Rischio di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvata la Variante al Progetto di Bonifica delle Acque di Falda, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 119017 del 19/03/2015, così come integrato dai documenti sopra riportati, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 23/05/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 155457 del 14/04/2015 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso a IPSOM S.r.l., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

23 maggio 2017

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 187198 del 12 maggio 2017, per il giorno 23 maggio 2017, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: IPSOM S.r.l.

Area: Comune di Venezia

Titolo: Punto vendita Carburanti IPSOM ex ESSO 1472 - Marghera (VE) via Trieste, 179/D - trasmissione Variante al Progetto di Bonifica.

Trasmesso il 18/03/2015 con prot. 19 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 119017 del 19/03/2015.

Integrato da:

Titolo: Variante sostanziale progetto di bonifica.

Trasmesso il 29/03/2017 con prot. 12 ed acquisito dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia in data 30/03/2017 con prot. n. 128274.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, riassume quanto precisato in Conferenza di servizi Istruttoria.

Dal dott.ssa Elisa Chiamenti rappresentante del Comune di Venezia ribadisce quanto già detto in conferenza di servizi istruttoria.

Il dott. Marco Ostoich rappresentante dell'ARPAV ribadisce quanto già evidenziato in Conferenza di servizi Istruttoria.

Il dott. Ugo Scortegagna rappresentante della Città Metropolitana di Venezia ribadisce quanto già evidenziato in Conferenza di servizi Istruttoria evidenziando le prescrizioni operative gestionali da ottemperare.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il documento in esame a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. La ditta dovrà illustrare quali misure di messa in sicurezza sono state attivate dal 2015 per garantire che la contaminazione rimanga interne al sito ai sensi dell'art. 242

del D.Lgs 152/06.

2. Devono essere comunicati i risultati delle campagne microbiologiche.
3. In merito al collaudo, si precisa che il monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica dovrà essere trimestrale e non bimestrale come proposto. Nel caso in cui si verificasse un superamento dovrà essere comunicato agli Enti che, in base al caso specifico decideranno, se dovranno essere effettuate altre tre campagne di monitoraggio (di cui la terza in contraddittorio con Arpav) per verificare il raggiungimento degli obiettivi o riattivare immediatamente l'impianto. La ditta per il collaudo dovrà richiedere a proprio carico il contro campionamento di 4 punti. Tale richiesta è giustificata dal fatto che presso il sito non c'è una chiara direzione del deflusso di falda.
4. Il cronoprogramma di tutte le attività dovrà essere comunicato con congruo anticipo, così da consentire la presenza in campo del personale dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio. Al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede che sia compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso via pec a mezzo fax al numero 0415445500.
5. In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica 0,1÷0,5 l/min, comunque sempre <1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento.
6. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia.
7. Si ritiene che deve essere definito il numero delle iniezioni e le modalità operative con cui verranno eseguite.
8. Si chiede inoltre che venga sottoposto al monitoraggio anche il piezometro PM4.
9. Per ritenersi concluso positivamente l'intervento di bonifica ci dovranno essere n. 3 monitoraggi consequenziali che dimostrano il rispetto dei limiti dei parametri ricercati.

Prescrizioni avvio lavori

1. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
 - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "**sommatoria di:** intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");
L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)
2. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
 - Nominativo del **direttore dei lavori**;
 - Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo

finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.

- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
	X		

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

Prescrizioni fine lavori

A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:

- Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici)

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott.ssa. E. Chiamenti – Comune di Venezia
Dott.ssa. S. Fant – Comune di Venezia
Geom. P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV
Dott. L. Mason – ARPAV

